



*Misure fiscali dei Decreti Cura Italia e
Rilancio. Criticità e opportunità*

Decreto Legge 18/2020 – Cura Italia attività degli enti impositori

Articolo 67

sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di

- liquidazione,
- controllo,
- accertamento,
- riscossione,
- contenzioso.

Stop forzato delle notifiche di atti impto-esattivi per 85 giorni

Manca coordinamento con la sospensione dei versamenti

Decreto Legge 18/2020 – Cura Italia attività degli enti impositori

Sospensione estesa ai termini di risposta alle **istanze di interpello**, anche a seguito della presentazione della documentazione integrativa

- interPELLI ordinari (art. 11 L. 212/2000)
- interPELLI sui nuovi investimenti (art. 2 D.Lgs. 147/2015)
- accordi preventivi per imprese con attività internazionale (artt. 31-*ter* e 31-*quater* DPR 600/1973)
- patent box
- ammissione al regime di adempimento collaborativo
- regolarizzazione istanze carenti di elementi essenziali

Decreto Legge 18/2020 – Cura Italia attività di accertamento e controllo

Articolo 67, comma 4

proroga generalizzata dei termini di accertamento in scadenza al 31.12.2020: **+2 anni** *ex* art. 12 del D.Lgs. 159/2015

Periodo di imposta	Anno dichiarazione	Termine ordinario di decadenza accertamento	Termine di decadenza accertamento fiscale in caso di omessa dichiarazione
2015	2016	2022	2021
2016	2017	2022	2024
2017	2018	2023	2025

Decreto Legge 18/2020 – Cura Italia attività di accertamento e controllo

Modifica all'art 67, comma 4, nella Legge 27/2020

*«Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, **commi 1 e 3**, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».*

Proroga dei termini di accertamento limitata ad un periodo corrispondente a quello di sospensione:

la scadenza del 30 dicembre 2020 slitta al **26 marzo 2021**

Decreto Legge 34/2020 – Rilancio nuova disciplina dei termini di accertamento

Articolo 157

atti di accertamento, di contestazione e irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono

emessi entro il 31 dicembre 2020

notificati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021

salvo casi di indifferibilità ed urgenza

Decreto Legge 34/2020 – Rilancio nuova disciplina dei termini di accertamento

Vademecum decreto Rilancio – 21 maggio 2020

Agenzia delle Entrate chiarisce che la proroga

- ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti impositivi da parte degli uffici in un arco temporale più ampio rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice
- si applica agli atti emessi entro il 31 dicembre 2020

Decreto Cura Italia e decreto Rilancio: criticità

- Necessario presidio del diritto di difesa dei contribuenti: prova dell'emissione accertamento entro il 31 dicembre 2020
- Quale rapporto tra l'articolo 157 DL Rilancio e proroga dei termini di decadenza dell'attività di accertamento prevista dal DL Cura Italia?
- Sarà possibile emettere (e notificare) atti di accertamento entro la scadenza prorogata al 26 marzo 2021?

Decreto Cura Italia e decreto Rilancio: criticità

- Il richiamo ai commi 1 e 3 dell'art. 12 del DL 159/2015 non esclude l'applicazione del comma 2

 regole speciali di rinvio dei termini in caso di **eventi eccezionali** laddove sia stata disposta la **sospensione di versamenti e adempimenti tributari**


CdM 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo **stato di emergenza** per rischio sanitario per un **periodo di 6 mesi**

Applicazione della proroga biennale connessa solo ad eventi eccezionali territorialmente limitati o possibile anche per pandemia Covid 19?

Decreto Cura Italia e decreto Rilancio: criticità

Gli avvisi di accertamento emessi dal 1 luglio 2020 dovranno essere preceduti dall'invito al contraddittorio ai sensi dell'art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 (introdotto *ex novo* dal DL 34/2019)

Obbligo di **contraddittorio preventivo** non più limitato ai soli tributi armonizzati

 notifica differita al 2021, ma conoscenza anticipata degli atti: può dirsi rispettata la *ratio* di considerare le difficoltà e favorire la ripresa delle attività economiche?